

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-279 del 19/01/2026
Oggetto	Procedimento MOPPA2159 (1271/S). SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C.. Rinnovo con variante sostanziale e cambio d'uso della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19, 27 e 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-285 del 19/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA2159 (1271/S). SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C.. Rinnovo con variante sostanziale e cambio d'uso della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto (MO) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19, 27 e 31.

La Dirigente

PREMESSO che con Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATA la determinazione regionale n. 17528 del 26/11/2014, valida fino al 26/11/2024, con la quale è stata rilasciata a SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C. (C.F. 01699290365) la concessione in sanatoria per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Spilamberto (Mo) con portata massima d'esercizio pari a 35.0 litri/sec e un quantitativo massimo prelevabile di 9.950 mc/anno per uso igienico e assimilati e promiscuo agricolo;

VISTE:

- la domanda di variante sostanziale della sopra citata concessione, presentata con la nota prot. n. PG/2017/8650 del 03/05/2017 dalla SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C. con cui si chiede l'aumento del volume massimo assentito da 9.950 mc/anno a 25.000 mc/anno, e parziale modifica degli usi assentiti, con eliminazione dell'uso igienico sanitario, mai riscontrata;
- l'istanza prot. n. PG/2024/170272 del 23/09/2024 con cui la SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C. ha presentato la domanda di rinnovo della sopra citata concessione, con conferma dell'istanza di variante sostanziale di cui al punto precedente, entro i termini validi, pertanto il prelievo ha potuto essere esercitato legittimamente nelle more del rilascio dell'atto del rinnovo, nel rispetto delle condizioni imposte dal vigente disciplinare di concessione;
- la nota prot. n. PG/2025/204923 del 18/11/2025 della SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C. con la quale si rinuncia all'utilizzo zootecnico ed igienico assimilati per la chiusura dell'attività di allevamento bovino, confermando la richiesta di variante sostanziale per l'aumento del volume annuo assentito dai 9.950 mc/a già assentito dalla Determinazione 17528/2014 a mc/anno 18.000 da utilizzarsi per la sola irrigazione agricola;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

VERIFICATO che la suddetta domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica di progetto con studio idrogeologico e con relativi allegati, a firma di Tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 21/02/2018 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

ACCERTATO in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACQUISITI:

- con prot. PG/2018/937 del 17/01/2018, il parere favorevole del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale con le seguenti prescrizioni: "si prescrive l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento, anche per le utenze irrigue, di dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi emunti, nonché di comunicazione dei dati al competente Servizio Tecnico Regionale ed alla Provincia";

- con nota prot. PG/2018/1865 del 01/02/2018 la nota del Consorzio di bonifica Burana con la quale il medesimo informa che il concessionario è loro consorziato e che: "Il calendario delle irrigazioni ha carattere di soccorso irriguo con tipologia di esercizio irriguo *turnato a domanda*. Tale calendario di turnazione viene definito, di volta in volta, in funzione delle richieste di approvvigionamento irriguo pervenute, dell'andamento idrometeorico, dei fattori ambientali ed agronomici ed, in particolare, delle portate idrauliche effettivamente derivabili da questo Consorzio in corrispondenza dell'opera di presa ubicata in sinistra idraulica del fiume Panaro nel Comune di Vignola";

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 01/10/2024 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

VALUTATO che, ai fini del contenimento dei prelievi e della riduzione della pressioni in essere sui corpi idrici previsto dalla DGR 1060/2023:

- nei limiti del quantitativo massimo prelevabile annualmente per l'uso irriguo, la risorsa possa essere utilizzata esclusivamente come prelievo di soccorso, alternativo all'approvvigionamento da acque superficiali fornite dal Consorzio di bonifica, solo quando esse non siano disponibili o utilizzabili a causa della presenza di materiali in sospensione;

- Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nelle tipologie d'uso "irrigazione agricola" di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.

- l'importo del canone è calcolato sulla base del consumo annuo previsto come da vigenti disposizioni regionali;

VERIFICATO inoltre che il concessionario ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo e di procedimento di variante sostanziale della concessione;

- in data 24/05/2025 € 36,67 come integrazione al deposito cauzionale, richiesto sulla base dell'istanza prot. 170272/2024 di cui in premessa, e € 1.127,71 come integrazione dei canoni dal 2020 al 2025, calcolata tenendo a riferimento il canone dovuto relativo agli utilizzi dichiarati in precedenza;

- il canone 2025 e tutti i canoni per le annualità pregresse;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la D.G.R. 1060/2023;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.";

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DGR n. 609 del 22 aprile 2025, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, a SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C. (C.F. 01699290365), il rinnovo con variante sostanziale e variazione d'uso della concessione di derivazione di acqua sotterranea in comune di Spilamberto (MO) mediante due pozzi esistenti su sito su terreno di proprietà identificato dal foglio 12 mappali

231 e 232 del N.C.T. utilizzati esclusivamente per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 35,0 litri/sec e volume massimo prelevabile di 18.000 mc/a – proc. MOPPA2159;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/12/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione sia valida sino al 31/12/2035, anziché al 31/12/2034 come indicato dal suddetto disciplinare al punto 4.1, modificandolo contestualmente con il presente Atto;

d) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

e) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

f) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

g) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla det. R.E.R. n. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE

Dott.ssa Anna Maria Manzieri
FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
 POLO SPECIALISTICO ACQUE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA CANALE SAN PIETRO S.S. DI FERRARI CARLA E C. (C.F. 01699290365) codice procedimento **MOPPA2159**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo = **35 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza = **18.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

- l'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irrigazione agricola di Ha 50.71.83 di terreno coltivato a frutteti specializzati e seminativi con irrigazione a goccia e a pioggia;
- l'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso irriguo ad esclusivo soccorso in caso di accertata indisponibilità della risorsa idrica fornita dal Consorzio di Bonifica a cui il concessionario deve prioritariamente accedere per gli usi irrigui - come meglio specificato all'art. 8.1bis

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo “ Stallone “	MOA1504 ex1338/S
Dati catastali NCT Comune di Spilamberto (MO)	Foglio 12 Mappale 232
Coordinate UTM-RER	X=658.701 Y= 934.332
Anno di costruzione	1977
Materiale colonna	FERRO ZINCATO
Diametro	300 mm
Profondità	75 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da -60 a -70 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0140ER-DQ1-CL - “Conoide Panaro - Libero”
Potenza elettropompa	22 kW
Portata di esercizio	15.0 l/sec
Avampozzo	Presente, interrato

Denominazione Pozzo “ Giovetti “	MOA1506 ex1271/S
Dati catastali NCT Comune di Spilamberto (MO)	Foglio 12 Mappale 231
Coordinate UTM-RER	X=658.577 Y= 934.369

Anno di costruzione	1977
Materiale colonna	FERRO ZINCATO
Diametro	150 mm
Profondità	46 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da -40 a -46 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0140ER-DQ1-CL - "Conoide Panaro - Libero"
Potenza elettropompa	15 kW
Portata di esercizio	20.0 l/sec
Avampozzo	Presente, interrato

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2025** ammonta a **€ 86,46**;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari all'importo di una annualità del canone e pertanto pari a **€ 250,00**;

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

8.1bis Utilizzo irriguo

Come indicato all'art. 1.2 il concessionario è obbligato in caso di disponibilità irrigua da parte del Consorzio di bonifica ad utilizzare la risorsa erogata da quest'ultimo ai fini della copertura del proprio fabbisogno irriguo. Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile. A tal fine si precisa che il quantitativo concesso a uso irriguo specificato all'art. 1.2 di 5.890 mc/anno è da riferirsi alla totale indisponibilità annua di risorsa consortile. All'atto della rendicontazione annuale dei volumi annuali prelevati come da successivo art. 7.4 la ditta dovrà motivare il ricorso all'utilizzo della derivazione comprovando l'indisponibilità della risorsa consortile anche tramite eventuali comunicazioni dell'ente gestore.

8.2 Dispositivo di misurazione

il concessionario dovrà:

- qualora non ancora installato, provvedere a dotare il pozzo di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e [ss.mm](#) ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del pozzo con il contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo.
- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:
-

ARPAE - SAC di Modena PEC: aomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione,

senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione con nota prot. n. PG/2025/222674 del 15/12/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.